

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]) del Foro di Verona, nata in [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], avverso la decisione n. 12/17 emessa il 7.4.2017 e depositata il 4.5.2017 (nel procedimento disciplinare rubricato al n. 352/2015 R.R.), notificata a mezzo PEC il 4.5.2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia ha ritenuto la stessa responsabile di alcuni addebiti di cui al capo di incolpazione e le ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona , regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Alessandro Patelli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo, con applicazione della sanzione dell'avvertimento;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato la decisione in epigrafe, emessa sul seguente capo di incolpazione: *“violazione dell’art. 30 co. 1, 2, e 4 CDF vigente per aver gestito senza la dovuta diligenza la somma di € 16.085,83 ricevuta dalle proprie assistite [TIZIA] e [CAIA], per aver trattenuto detta somma oltre il tempo strettamente necessario nonostante le richieste di restituzione e per non aver ottenuto disposizioni scritte cui attenersi all’atto del deposito della suddetta somma di denaro. In Verona sino al 27.06.2012”*.

La decisione gravata ha affermato la responsabilità disciplinare dell’incolpata relativamente all’art. 30, commi 1 e comma 4, C.D.F., prosciogliendola viceversa sotto il profilo del comma 2 della citata disposizione.

La vicenda disciplinare trae origine da un esposto (con relativa documentazione) presentato il 28.11.2012 al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona (di séguito, più brevemente, COA di Verona) dalle signore [TIZIA] e dott.ssa [CAIA], avente ad oggetto le condotte dell’avv. [RICORRENTE], che aveva prestato loro assistenza nella pratica successoria apertasi con la morte di [FILANO] (deceduto in [OMISSIS] in data [OMISSIS].2008), rispettivamente marito e padre delle esponenti.

Costoro si lamentavano segnatamente del fatto che l’avv. [RICORRENTE] le avesse indotte ad effettuare in data 6.8.2010 un bonifico dell’importo di € 16.085,83 sul suo conto corrente bancario e che la professionista avesse poi trattenuto tale somma, senza restituirla alle aventi diritto e senza renderne il conto.

Più precisamente, questa somma scaturiva dalla giacenza di un conto corrente (n. [OMISSIS] acceso presso Unicredit Banca s.p.a.) cointestato a [FILANO] e al di lui fratello [SEMPRONIO], persona assoggettata ad Amministrazione di sostegno (Amministratore di sostegno era stato nominato il fratello [OMISSIS] e la procedura aveva assunto il n. [OMISSIS]/2010 V.G. Trib. Verona), conto corrente emerso ben dopo la presentazione della dichiarazione di successione e la cui giacenza era da dividere, secondo la presunzione di comproprietà paritaria *ex lege* sostenuta da [TIZIA] e [CAIA], tra gli aventi diritto come segue: 50% a [SEMPRONIO] e 50% a [FILANO] e quindi alle sue eredi (le esponenti).

Poiché l’Amministratore di sostegno di [SEMPRONIO] rivendicava - in difetto di prova contraria - la titolarità del 100% di tale giacenza e minacciava azioni legali, le esponenti incassavano la loro quota e - dietro suggerimento dell’avv. [RICORRENTE] - trasferivano la somma di € 16.085,83 di loro spettanza su un conto corrente intestato al legale, con il compito di riversarla sul conto corrente dell’Amministrazione di sostegno (c/c n. [OMISSIS]), in attesa che il competente Giudice Tutelare ne accertasse e dichiarasse la relativa titolarità e spettanza.

Le esponenti si lamentavano altresì del fatto che, una volta chiusa l’Amministrazione di sostegno di [SEMPRONIO] (in data 11.5.2011), a fronte delle richieste di informazioni in merito alla somma in questione l’avv. [RICORRENTE] avesse reiteratamente riferito loro che il denaro

era stato effettivamente versato sul conto corrente della procedura, circostanza che - a séguito di un accesso presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Verona - era risultata non vera, come del resto inesistente si era rivelato il provvedimento del Giudice Tutelare.

A detta delle esponenti, l'avv. [RICORRENTE] in un primo momento ipotizzava l'esistenza di un sub procedimento, parallelo alla procedura principale al n. [OMISSIS]/2010 V.G. Trib. Verona, avente ad oggetto la somma in questione, sub procedimento risultato non esistente.

Messa alle strette, l'avv. [RICORRENTE] ammetteva infine di non aver versato la somma sul conto corrente della procedura; che non vi era alcun provvedimento del Giudice Tutelare che statuisse in merito; che l'importo in questione era rimasto depositato su uno dei conti dello studio e poi era stato investito, per cui si sarebbe potuto svincolare ma non immediatamente.

Revocato il mandato, solo in data 27.6.2012 e grazie all'intervento di un altro legale le esponenti ricevevano la restituzione di tale somma, maggiorata degli interessi maturati dall'agosto del 2010, per complessivi € 17.278,00.

Notiziata dell'esposto da parte del COA di Verona ed invitata a rassegnare le sue deduzioni con lettera del 14.12.2012, l'avv. [RICORRENTE] depositava una memoria difensiva con relativa documentazione, sostenendo:

- di aver tenuto in deposito la somma in questione (prelevata dalle interessate nel mese di agosto del 2010 e trasferita all'avv. [RICORRENTE] a mezzo di bonifico bancario sempre nell'agosto del 2010) su un proprio conto corrente conformemente alle richieste delle interessate (timorose per le eventuali conseguenze giudiziarie, ove se ne fossero appropriate, come prospettato dal legale dell'Amministratore di sostegno) e in attesa che ne fosse chiarita la spettanza da parte del Giudice Tutelare, presso il quale aveva depositato immediatamente (in data 2.9.2010) apposito ricorso (datato 27.8.2010) su mandato delle esponenti;
- di aver delegato la gestione della pratica ad alcuni collaboratori poi allontanatisi dallo studio;
- di essere stata tratta in inganno dalla mancata evasione dell'istanza da parte del Giudice Tutelare, che non aveva provveduto (verosimilmente a causa dello stato di disorganizzazione della Cancelleria Volontaria Giurisdizione e dello smarrimento del ricorso);
- di non aver personalmente tenuto sotto controllo la pratica, affidata ai predetti collaboratori, essendo impegnata in modo assorbente dal trasloco del proprio studio e da altre vicissitudini professionali.

In ultima analisi, l'avv. [RICORRENTE] rimarcava di aver restituito la somma in questione alle esponenti, maggiorata di interessi al saggio del 3% annuo, mediante consegna al nuovo legale in data 27.6.2012, ossia subito dopo la loro richiesta (e-mail del 24.5.2012, che aveva interrotto un prolungato silenzio) e ben prima dell'esposto.

Il fascicolo, pendente al 31.12.2014, transitava dal COA di Verona al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Venezia (di séguito, più brevemente, CDD di Venezia), dove assumeva il n. 352/2015 R.R.

Convocata davanti al Consigliere istruttore, l'avv. [RICORRENTE], assistita dal suo legale, si riportava alla memoria difensiva di cui sopra.

Con delibera del 16.9.2016, la competente sezione, a chiusura dell'istruttoria preliminare, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con relativo capo di incolpazione, su conforme proposta del Consigliere istruttore, del che veniva notiziata l'avv. [RICORRENTE] a mezzo PEC del 30.9.2016.

L'incolpata non si presentava all'interrogatorio del 28.10.2016, giustificando la sua assenza a mezzo del difensore e richiamando i precedenti atti, e con delibera del 11.11.2016 la sezione designata, in accoglimento della richiesta del Consigliere istruttore, disponeva la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] per l'udienza dibattimentale del 27.1.2017, con indicazione a testi delle esponenti.

L'atto di citazione a giudizio disciplinare veniva notificato via PEC in data 21.11.2016 all'incolpata e al suo difensore nonché al P.M. in sede.

L'udienza dibattimentale del 27.1.2017 veniva rinviata al 7.4.2017, previa rinotificazione a mezzo PEC del 28.2017.

All'udienza dibattimentale del 7.4.2017, presente l'incolpata con il suo difensore (ed assente il P.M.), venivano effettuati gli adempimenti di legge e venivano escussi i testi dott.ssa [CAIA] (che dava atto dell'impedimento a comparire della madre [TIZIA] per motivi di salute e di età avanzata) e [OMISSIS] (indicata dalla difesa dell'incolpata).

Chiuso il dibattimento, previa declaratoria di utilizzabilità dei documenti inviati dal COA di Verona nonché degli atti formati ed acquisiti nel corso della fase istruttoria e in dibattimento, il procedimento veniva discusso e l'incolpata rilasciava una dichiarazione finale.

Il procedimento disciplinare veniva deciso nella stessa seduta, con lettura del seguente dispositivo: *“dichiara l'Avv. [RICORRENTE] responsabile per gli addebiti contestati nel capo di incolpazione relativamente all'art. 30 commi 1° e 4° CDF (corrispondenti all'art. 41 primo capoverso ed all'art. 41 canone II CDF previgente); dichiara non esservi luogo a provvedimento disciplinare quanto alla violazione di cui all'art. 30 comma 2° CDF (corrispondente all'art. 41 canone I CDF previgente); per l'effetto, anche in ragione della commissione del fatto nella vigenza del precedente Codice Disciplinare, irroga la sanzione disciplinare della censura”*.

La decisione completa di motivazione veniva depositata il 4.5.2017 e notificata a mezzo PEC il 4.5.2017 all'incolpata nonché al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e al COA di Verona.

Nella citata decisione, il CDD di Venezia assumeva che i fatti storici dedotti dalle esponenti fossero stati comprovati sia documentalmente sia mediante l'istruttoria esperita, ritenendo così consumata la violazione dell'art. 30, commi 1 e comma 4, C.D.F.; per contro, dichiarava non sussistente la contestata violazione dell'art. 30, comma 2, C.D.F. (in quanto dal momento della richiesta al momento della restituzione della somma di cui trattasi era decorso un lasso di tempo non incompatibile con il concetto di "*strettamente necessario*" di cui alla disposizione in esame).

Come sanzione disciplinare, secondo il CDD "*da determinarsi secondo i principi del previgente codice, avuto riguardo al momento e alle circostanze della consegna della somma, del consenso avuto al momento della consegna stessa, dell'avvenuta restituzione con l'aggiunta di interessi e anche di un certo disinteresse delle esponenti, protrattosi per un biennio*", veniva applicata la censura.

Con ricorso al Consiglio Nazionale Forense inviato al CDD di Venezia a mezzo PEC del 3.6.2017, l'avv. [RICORRENTE] impugnava, tempestivamente e ritualmente, la citata decisione, così concludendo: "*in principalità prosciogliere la ricorrente dall'incolpazione. In subordine rideterminare la sanzione disciplinare in quella dell'avvertimento*".

Per il dibattimento veniva fissata l'udienza del 15.10.2020, in relazione alla quale venivano effettuati gli avvisi di legge.

All'udienza del 15.10.2020, il Collegio - in assenza della ricorrente e del suo difensore - tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso

Il ricorso si articola in tre motivi: due dedotti in principalità e concernenti l'affermata responsabilità disciplinare; uno, proposto in via subordinata, involgente il trattamento sanzionatorio.

1) In punto responsabilità, la ricorrente deduce la "*insussistenza della responsabilità disciplinare per insussistenza del fatto*" per entrambe le violazioni addebitate alla stessa (comma 1 e comma 4 dell'art. 30 C.D.F.) e, in aggiunta, la "*involontarietà dell'azione*" per la prima di esse, trattando congiuntamente le dedotte censure che, quindi, verranno qui considerate unitariamente.

La ricorrente rivisita, secondo la sua prospettiva, il merito della vicenda disciplinare ed evidenzia in particolare quanto segue.

a) Il ricorso al Giudice Tutelare proposto nell'interesse delle esponenti, nel quale si chiedeva di essere autorizzati a disporre liberamente della somma in deposito presso il legale, sarebbe equipollente, contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente dal CDD di Venezia, alle "*istruzioni scritte*" di cui all'art. 30, comma 4, C.D.F.

Da tale istanza si ricaverebbe altresì che tanto le clienti quanto il loro legale ritenevano che di tali somme in contesa, messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per *“evitare procedure lunghe e costose in merito alla titolarità ed evitare illegittime accuse di appropriazione”*, non potessero disporre liberamente prima di una statuizione in tal senso da parte del Giudice Tutelare.

Il versamento sul conto corrente dell'avv. [RICORRENTE], circostanza nella quale si dà atto nel ricorso al Giudice Tutelare (doc. 10, pag. 2), era stato effettuato, in via temporanea ed in attesa della decisione di tale giudice, segnatamente dalla dott.ssa [CAIA], particolarmente ansiosa per la sorte della somma a fronte delle minacciate azioni penali della controparte.

Il tutto deporrebbe altresì per la buona fede dell'incolpata.

b) Dopo il deposito del ricorso (verosimilmente smarrito dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione), l'incolpata si sarebbe poi dimenticata della questione - complici il silenzio delle clienti, l'improvviso ed inopinato allontanamento dallo studio della collaboratrice che si occupava della pratica, il trasferimento dello studio e la contrazione dell'attività professionale - sino alla e-mail del 24.5.2012 ore 21.24 (a distanza di quasi due anni) inviata dalla dott.ssa [CAIA] che chiedeva notizie sulla decisione del Giudice Tutelare, in risposta alla quale - ricostruite le vicende - l'avv. [RICORRENTE] svincolava la somma dal proprio conto corrente e in data 27.6.2012 la restituiva alle mandanti, maggiorata degli interessi extralegali del 3% annuo, a mezzo di assegni e con una accompagnatoria contenente le scuse (*“rammaricata per quanto incresciosamente verificatosi, e di cui sono nuovamente a scusarmi”*).

c) Il fatto si sarebbe verificato per una serie di concause estranee alla volontà dell'incolpata (l'inefficienza della Cancelleria, le ricordate vicissitudini professionali ed anche *“un certo disinteresse delle mandanti protrattosi per un biennio”* riconosciuto dallo stesso CDD di Venezia).

Conclusivamente, secondo quanto prospettato in ricorso, all'incolpata non si potrebbero muovere appunti di negligenza, di mancato rendiconto, di omessa richiesta di istruzioni scritte.

E la sua condotta sarebbe in ogni caso involontaria, il che inciderebbe sul requisito della *suitas* di cui all'art. 4 C.D.F., posto che le omissioni contestate si sarebbero verificate per caso fortuito.

2) In ordine al trattamento sanzionatorio, la ricorrente si duole della mancata valorizzazione, a proprio favore, degli elementi di cui all'art. 21, commi 3 e 4, C.D.F. a suo dire pienamente riscontrabili nella fattispecie (fatto non grave; mancanza di intento fraudolento; correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti; assenza di pregiudizio per le esponenti; restituzione di capitale ed interessi; scuse prestate; imputabilità ad errore dovuto a fatto della Cancelleria e alla mancata decisione del Giudice Tutelare; vicende personali e professionali dell'incolpata nel periodo considerato), il che avrebbe dovuto indurre il CDD di Venezia a comminare semmai la sanzione dell'avvertimento.

Sulla responsabilità disciplinare

I) Quanto alla violazione dell'art. 30, comma 1, C.D.F., la condotta negligente contestata all'avv. [RICORRENTE] (*“per aver gestito senza la dovuta diligenza la somma di € 16.085,83 ricevuta dalle proprie assistite”*) è comprovata sia dai documenti in atti sia dall'istruttoria dibattimentale, e risulta per molti aspetti ammessa dalla stessa incolpata, la quale concentra le sue difese sull'assenza di *suitas* (la *“coscienza e volontà delle azioni ed omissioni”* di cui all'art. 4, comma 1, C.D.F.), sul concorso a suo dire determinante di circostanze concomitanti estranee alla sua volontà (situazione della Cancelleria; mancata evasione dell'istanza da parte del Giudice Tutelare; vicissitudini professionali; affidamento della pratica a collaboratori) e sulla sua asserita buona fede.

Sul tema della *suitas*, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di meglio definire il requisito psicologico di cui all'art. 4, comma 1, C.D.F. e la sua portata, affermando che *“ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la «suitas» della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo”* (tra le più recenti, v. C.N.F. 30.12.2019 n. 202; C.N.F. 19.12.2019 n. 192 e n. 181; C.N.F. 23.4.2019 n. 20; C.N.F. 27.2.2019 n. 1).

Anche la S.C. sostiene costantemente che *“al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, giacché ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto”* (Cass., SS.UU., 29.11.2018 n. 30868).

E che *“in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti”* (Cass., SS.UU., 28.4.2020 n. 8242).

Sicché *“l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi di imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti e quindi in grado, quale operatore qualificato di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense, mentre unicamente l'inconoscibilità incolpevole della disciplina di riferimento può*

escludere la colpa in capo all'agente" (Cass., SS.UU., 29.5.2017 n. 13456; Cass., SS.UU., 17.2.2017 n. 4216; Cass., SS.UU., 7.11.2016 n. 22521).

Per quanto, poi, attiene alla buona fede invocata dall'incolpata, è assodato che *"l'illecito disciplinare non è scriminato dall'asserita buona fede, giacché per l'imputabilità dell'infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell'incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione"* (C.N.F. 6.12.2019 n. 144; C.N.F. 24.11.2017 n. 186).

Per altro verso, è pacifico (artt. 4 e 7 C.D.F.) che il professionista risponde anche dell'operato dei suoi collaboratori e sostituti; che l'imputabilità (in ipotesi) ad essi delle condotte contestate (commissive o omissive) non incide sul requisito della *suitas*; che la *culpa in vigilando* non esclude la sussistenza dell'elemento psicologico.

Infatti, *"la responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto"* (C.N.F. 29.4.2017 n. 49; C.N.F. 3.9.2013 n. 156).

In definitiva, il CDD di Venezia, dopo aver giustamente richiamato il dovere generale di diligenza (art. 12 C.D.F.) e la sua specificazione nei rapporti con il cliente e con la parte assistita nella gestione del denaro altrui (art. 30 C.D.F.), ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie documentali, oltre che dei fatti pacifici e delle ammissioni dell'incolpata, applicando in modo corretto e puntuale alla fattispecie le regole deontologiche, in conformità alla giurisprudenza disciplinare, secondo cui *"La mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità"* (C.N.F. 29.7.2019 n. 64) ed *"è legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell'Avvocato che, in violazione dell'art. 30 n.c.d.f., non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell'attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente"* (C.N.F. 31.12.2018 n. 243; in senso conforme, tra le altre, C.N.F. 31.12.2016 n. 401, C.N.F. 31.12.2015 n. 263, C.N.F. 29.12.2015 n. 229).

Alla luce di quanto sopra esposto, ferma restando la pacifica ricostruzione del fatto, è altresì a dirsi che le altre giustificazioni addotte in questa sede dalla ricorrente non sono in grado di sovvertire l'impugnata decisione, ma semmai di incidere sulla individuazione della sanzione (come si dirà *infra*).

II) Quanto alla violazione dell'art. 30, comma 4, C.D.F., la condotta omissiva contestata sotto questo profilo all'avv. [RICORRENTE] è provata documentalmente ed è pacifica ed incontestata: la stessa incolpata ha ammesso che, all'atto dell'accredito fiduciario della somma di cui trattasi (6.8.2010), non ha contestualmente richiesto ed ottenuto specifiche "*istruzioni scritte*" alle quali attenersi.

Né ha chiesto successivamente disposizioni sulle modalità di gestione di tale importo, depositato sul proprio conto corrente (e poi autonomamente investito, senza autorizzazione alcuna), dimenticandosi della pratica ed omettendo negligenemente qualsiasi comunicazione al riguardo.

Non è fondata la tesi, prospettata dalla ricorrente, che il deposito del ricorso al Giudice Tutelare nell'interesse e su mandato delle proprie assistite possa fungere da equipollente alla condotta appositamente richiesta dalla citata disposizione.

Basti considerare che le "*istruzioni scritte*" pretese dalla norma deontologica in esame impegnano direttamente il professionista verso il depositante, mentre il contenuto di un atto giudiziario (nella specie, il ricorso al Giudice Tutelare) non riveste carattere imperativo e vincolante per il depositario nei riguardi del depositante, essendo meramente descrittivo di una situazione giuridica controversa (così come prospettata dal legale) e da dirimere.

Rilasciare il mandato per la predisposizione di un'istanza non può considerarsi né equipollente né sostitutivo rispetto al requisito delle "*istruzioni scritte*", che il C.D.F. specificamente prescrive per il caso di deposito fiduciario al fine di assicurare non solo la trasparenza e la correttezza della gestione di denaro altrui ma anche di prevenire eventuali contestazioni al riguardo.

Ne consegue che altro è un ricorso al giudice e altro è un testo di "*istruzioni scritte*", non solo ontologicamente, ma anche in considerazione delle finalità perseguite.

La *ratio* dell'art. 30, comma 4, C.D.F. non si esaurisce nei rapporti privatistici interni tra depositante e depositario, ma è volta a tutelare anche la collettività professionale, come precisa la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale "*nel caso di gestione di denaro dei clienti, il professionista, a norma del codice deontologico, è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che nuocciono all'immagine dell'intera avvocatura*" (C.N.F. 25.2.2011 n. 15).

Sul trattamento sanzionatorio

Merita accoglimento la conclusione, rassegnata in via subordinata, volta alla rideterminazione in senso più mite della sanzione inflitta all'avv. [RICORRENTE] dal CDD di Venezia, innanzitutto per la possibile inapplicabilità alla fattispecie, *ratione temporis*, del rigido ed automatico sistema sanzionatorio di cui al Codice Deontologico Forense del 2014, in luogo della previgente disciplina elastica e discrezionale (come ha affermato lo stesso CDD, là dove ha ritenuto che la sanzione fosse "*da determinarsi secondo i principi del previgente codice*").

Secondariamente vanno debitamente valorizzate a favore della ricorrente, per la dosimetria della sanzione, le circostanze dalla stessa dedotte o comunque riscontrabili nella fattispecie (fatto non grave; grado non particolarmente elevato della colpa e assenza di dolo o intento fraudolento; correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti; vicende personali e professionali dell'incolpata nel periodo considerato; difetto di pregiudizio per le esponenti; immediata restituzione della somma per sorte capitale, con la maggiorazione degli interessi al saggio extralegale del 3% annuo; scuse prestate per l'accaduto; mancata compromissione dell'immagine della professione forense; commendevole vita professionale; insussistenza di precedenti disciplinari).

In definitiva, ritiene il Collegio, nell'ambito della valutazione del comportamento complessivo dell'incolpata sulla scorta dei criteri di cui all'art. 21 C.D.F., che sanzione adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa dall'avv. [RICORRENTE] sia l'avvertimento, comminabile - ai sensi dell'art. 53, comma 1, l. 31.12.2012 n. 247 e dell'art. 22, comma 1 lett. a), C.D.F. - quando il fatto non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpata non commetterà altre infrazioni.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. C.N.F. 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012);

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso con riferimento alla conclusione rassegnata in via subordinata dalla ricorrente, riforma la decisione impugnata in punto trattamento sanzionatorio, comminando all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carolina Scarano

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 20 febbraio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria